

**CONVENZIONE QUADRO PER L'AUSILIO ALL'ESECUZIONE DI VERIFICHE IN
CONTRADDITTORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DM 93/2017**

TRA

Camera di Commercio di Verona, avente sede in Verona, Corso Porta Nuova 96 - P.I. 00653240234
rappresentata da _____ Segretario Generale nato a _____ (___), il _____ - C.F.
_____ *da una parte*

E

L'organismo _____ *(indicare la ragione sociale)* avente sede legale
in _____
e sede/i operativa/e in _____
P.I. _____ rappresentato legalmente da _____, nato a
_____ (___), il _____ - C.F. _____, *dall'altra parte*

PREMESSO CHE

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 93 del 21 aprile 2017 disciplina la normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio, menzionato all'interno di questo testo come "Decreto";
- l'art. 2 comma 1 lettera d) definisce come "controllo a richiesta" il controllo metrologico legale, diverso da quelli della lettera c) ed e), effettuato dalle Camere di commercio su strumenti di misura in servizio, inteso ad accertare il loro corretto funzionamento;
- l'art. 2 comma 1 lettera q) definisce come "organismo" quel soggetto che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione ad Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme: UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012;
- l'art. 5 prevede che possono essere svolti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata alla misurazione (di seguito, per brevità, identificato come "richiedente"), ne faccia richiesta alla Camera di Commercio competente per territorio;
- detti controlli sono eseguiti effettuando, secondo i casi, una o più prove previste per la verifica periodica di cui all'art. 4;
- i controlli possono essere eseguiti sia presso il domicilio del titolare dello strumento o, se necessario, presso un laboratorio di prova;
- le Camere di Commercio, per l'esecuzione dei controlli, possono avvalersi, in particolare nel caso in cui è necessario effettuare il controllo presso un laboratorio, dell'ausilio degli organismi summenzionati;
- con Delibera di Consiglio n. 26 del 17/12/2020 la Camera di Commercio di Verona ha approvato un regolamento per l'esecuzione dei controlli a richiesta a norma dell'art. 5 del DM 21 aprile 2017 n. 93;
- con tale regolamento il "richiedente", nel caso in cui fosse necessario e a sue spese, individua un "organismo" cui la Camera di Commercio possa rivolgersi per l'ausilio dei controlli richiesti;
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento citato la Camera di Commercio rende disponibile al "richiedente" un elenco di Organismi che possano offrire il proprio servizio a tariffe agevolate e con procedure concordate;
- il/la _____ (di seguito, per brevità, "laboratorio") è un organismo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera q) del Decreto;

TUTTO QUANTO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

Le Parti, mediante il presente accordo, definiscono le modalità con le quali, su indicazione dei “richiedenti” i controlli di cui all’art. 5 del Decreto o, in mancanza, su propria designazione, la Camera di Commercio di Verona richiede al “laboratorio” ausilio per l’esecuzione delle verifiche in contraddittorio di cui al successivo art. 4 e le tariffe che verranno applicate da parte del “laboratorio” ai “richiedenti”.

Articolo 3 (Modalità di affidamento dell’incarico)

La Camera di Commercio richiede l’intervento del “laboratorio” su indicazione del “richiedente” o, in mancanza, su propria designazione, tenendo conto di quanto previsto nella presente Convenzione, compreso il tariffario fornito dal “laboratorio” stesso, accettato dal “richiedente”.

Articolo 4 (Oggetto dell’incarico)

Oggetto dell’incarico è l’esecuzione di tutte o parte delle prove previste per la verifica periodica dello strumento di cui si richiede il controllo al fine di verificarne il suo corretto funzionamento. Le verifiche formali e le prove metrologiche sono quelle previste dalle schede tecniche allegate al D.M. 93. In assenza di apposita scheda in relazione allo strumento sottoposto a controllo a richiesta, si applicano le procedure previste in materia di verifica dalle pertinenti norme nazionali o europee o, in assenza di tali disposizioni, dalle pertinenti norme armonizzate o raccomandazioni OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dalle relative approvazioni di modello nazionali e europee o dai relativi attestati/certificati di esame CE/UE del tipo o di progetto.

Sono sempre applicabili le procedure di verifica presenti nel manuale della qualità dell’organismo e approvate in fase di accreditamento.

I controlli dovranno essere eseguiti con strumenti di misura che rispettano le prescrizioni di cui all’allegato II del D.M. 93.

Nel disciplinare allegato alla presente Convenzione possono essere concordati gruppi di prove con la definizione delle relative tariffe da applicare al “richiedente”.

Articolo 5 (Luogo di esecuzione del controllo)

Le prove possono essere eseguite sia presso il domicilio dello strumento sia, se necessario, presso il “laboratorio”. In tal caso, il “laboratorio” deve consentire alla Camera di Commercio di Verona l’accesso ai locali in cui tali prove vengono svolte in modo da consentirle di assistere e coordinare le fasi del controllo. A seconda dei casi il coordinamento delle prove potrà essere effettuato anche da remoto tramite collegamento telematico video.

Articolo 6 (Prelievo dello strumento)

All’atto della sottoscrizione della presente convenzione il “laboratorio”, nel caso in cui le prove vengano eseguite presso la propria sede, dovrà dichiarare la sua disponibilità o indisponibilità ad effettuare anche lo smontaggio dello strumento nella fase di prelievo.

In caso di disponibilità allo smontaggio, si potrà concordare che lo strumento, sigillato, possa essere affidato direttamente all’operatore intervenuto nelle operazioni per recapitarlo alla sede del “laboratorio”.

Articolo 7 (Adempimenti del Laboratorio)

Il “laboratorio” si impegna a:

- eseguire le prove con il coordinamento della Camera di Commercio di Verona conformemente alle norme tecniche di riferimento applicabili ed alle procedure approvate in fase di accreditamento;
- eseguire le prove richieste rigorosamente entro la tempistica indicata per ciascuna prova nel relativo tariffario, fatte salve esigenze particolari concordate dalle Parti;
- in caso di prove eseguite presso una propria sede, garantire alle parti interessate la possibilità di assistere all’esecuzione delle prove anche da remoto;

- fornire tempestivamente alla Camera di Commercio un calendario di esecuzione delle prove programmate;
- in caso di prove eseguite presso una propria sede, conservare e custodire i campioni degli strumenti con tutte le necessarie cautele per assicurare che al momento dell'esecuzione delle prove tali campioni siano integri e sigillati.

Articolo 8 (Modalità operative)

Le modalità operative della collaborazione sono descritte nel disciplinare operativo allegato alla presente Convenzione.

Articolo 9 (Tariffe dei servizi)

Alla presente Convenzione è allegato il tariffario applicato dal “laboratorio”, con costi differenziati a seconda se le prove sono eseguite sul campo o in sede o se comprendono anche lo smontaggio dello strumento. Il costo del servizio sarà a carico del “richiedente”.

Articolo 10 (Modalità di pagamento dei servizi)

Il pagamento dei servizi avviene dietro presentazione di regolare fattura al richiedente.

La fattura si intende regolare se è imputata esclusivamente a prestazioni eseguite e preventivamente concordate con la Camera di Commercio.

Articolo 11 (Recesso dal rapporto tra Camere di commercio e Laboratorio)

In caso di mancata osservanza di uno o più adempimenti di cui all'art. 6 da parte dell'organismo, la Camera di commercio può avvalersi della facoltà di recesso dall'incarico mediante comunicazione scritta al “laboratorio” e al “richiedente”. Il “laboratorio” è tenuto alla tempestiva restituzione degli strumenti e dei documenti avuti in consegna, curandone l'invio a proprie spese entro quindici giorni lavorativi dal recesso.

Il “laboratorio” può recedere dall'incarico assunto entro otto giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione dell'incarico trasmesso dalla Camera di commercio. Il recesso si intende esercitato efficacemente mediante comunicazione scritta del “laboratorio” alla Camera di commercio. Il “laboratorio” si impegna altresì a restituire contestualmente gli strumenti e i documenti avuti in consegna, integri e sigillati, curandone l'invio a proprie spese.

Articolo 12 (Durata della Convenzione quadro)

La convenzione decorre dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, salvo proroga richiesta dalla Camera di Commercio di Verona e accettata dal “laboratorio”.

Articolo 13 (Spese di bollo e registrazione)

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, a carico del “laboratorio” ed a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 14 (Tutela della riservatezza e dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali le forniamo le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Verona con sede in Corso Porta Nuova 96 e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Regolazione del Mercato. Responsabile della protezione dei dati personali è l'Avv. Sergio Donin; dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it
- i dati relativi alle persone fisiche riportati nella presente Convenzione saranno trattati al solo fine di costituire un elenco di organismi previamente qualificati a disposizione dei richiedenti il “controllo a richiesta” e dei quali la Camera di Commercio di Verona si avvale per eventuali successivi incarichi di collaborazione per l'esecuzione dei controlli ai sensi dell'art. 5 del DM 21/4/2017 n. 93, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR).
- I dati saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente da personale autorizzato e con l'impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi.
- Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di stipulare la presente Convenzione.

- I dati personali forniti dagli interessati potranno essere comunicati ai richiedenti i controlli a richiesta, alla competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico, all'Unioncamere, e saranno oggetto di diffusione attraverso il sito internet della Camera di Commercio di Verona.
- I dati raccolti saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e al Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio.
- In ogni momento l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli art. 15 ess. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo, nei casi previsti dal Regolamento UE, mediante richiesta inviata al Titolare a mezzo posta, posta elettronica certificata (cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (urp@vr.camcom.it). L'interessato potrà altresì proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Verona,

PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
Il Segretario Generale

PER IL LABORATORIO
Il rappresentante legale

All.
Disciplinare operativo